

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 23 OTTOBRE 1952

(83^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PEZZINI

I N D I C E

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

«Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426, sulla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione» (N. 2597) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 974
VIGIANI, <i>relatore</i>	971, 973
BERSANI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	973, 974
BITOSSÌ	973
MAZZONI	973, 974
ZELIOLI	974

«Modifiche all'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri» (N. 2600) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VIGIANI, <i>relatore</i>	975
------------------------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Elia, Farina, Fiore, Grava, Macrelli, Mazzoni, Palumbo Giu-

seppina, Pezzini, Rocco, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane e Zelioli.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Bersani.

PALUMBO GIUSEPPINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426, sulla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione» (N. 2597) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: «Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426, sulla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vigiani.

VIGIANI, *relatore*. Prendo lo spunto, per alcune brevi osservazioni, dal codicillo finale della relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, secondo il quale, la Commissione centrale per le cooperative ha approvato questo disegno di legge nella seduta del 28 giugno 1950. La stessa relazione, osservando che le operazioni per la liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione erano pressochè ultimate, giustificava con ciò il breve termine di tre mesi che si pone alla chiusura della liquidazione. Dal 1950 ad oggi è passato parecchio tempo, ed il problema dovrebbe essere quindi più che maturo; e se noi approviamo questo provvedimento, calcolando che esso potrà di-

ventare legge entro un mese, avremo dato altri quattro mesi oltre i ventinove che sono già trascorsi, come termine di chiusura di queste operazioni. In tutto questo tempo evidentemente quelle notevoli difficoltà derivanti dalla complessità della gestione di cui si fa cenno nella detta relazione, dovranno certamente essere state superate.

Il disegno di legge di cui trattiamo integra le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1011, sulle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.

Nel caso in cui il termine di cui ho parlato non vedesse terminare le operazioni di liquidazione, queste saranno assunte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Integrando il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, si modifica la composizione del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 3 di detto decreto, lasciandone inalterato il numero dei componenti, ma chiamandone a far parte un rappresentante di ciascuno dei Ministeri del tesoro e del lavoro, uno fra i creditori e due fra i designati dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo. Un'osservazione mi viene naturale: con ogni probabilità i tre mesi saranno trascorsi, prima che il Ministero abbia potuto procedere alla nomina dei propri rappresentanti, e cioè prima che questo Comitato possa aver tenuto una sola riunione. Non vedo quindi l'utilità di questa variante dal momento che la legge sarà divenuta operante prima che il Comitato di sorveglianza abbia avuto materialmente modo di adempiere ai suoi compiti. Indubbiamente la nuova composizione, comunque, è di maggiore soddisfazione per le organizzazioni nazionali di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo.

Nell'articolo 3 è stabilito che il patrimonio residuo dopo il pagamento dei creditori sarà devoluto a favore degli Enti che perseguono fini di incremento della cooperazione, sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative e di intesa fra i Ministeri interessati. Questa disposizione è in armonia con le facoltà attribuite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, alla ricostituita Commissione centrale per le cooperative, consistenti in un'ampia

funzione consultiva nella quale rientra anche quella di dare parere sulla devoluzione del patrimonio che residuerà dalla liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione.

Sicchè questo disegno di legge, che, complessivamente, non intende altro che estendere le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1611, sulla liquidazione dell'Ente nazionale per la cooperazione, ritengo che possa essere approvato perchè metterà la parola fine anche a questo vecchio problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame ed alla approvazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la cooperazione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, dovranno esser chiuse entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se, trascorso tale termine, le operazioni stesse non fossero ultimate, esse verranno assunte direttamente dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, il quale vi provvederà a mezzo di un proprio funzionario di grado non inferiore al sesto, assistito dal Comitato di sorveglianza.

Per lo svolgimento dei suoi compiti il predetto funzionario seguirà, in quanto applicabili, le norme dei decreti legislativi luogotenenziali 23 novembre 1944, n. 369, e 9 aprile 1946, n. 426.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, è composto di cinque membri di cui due nominati in rappresentanza rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno scelto fra i creditori e due designati dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Informo la Commissione, in merito ai rilievi dell'onorevole relatore, che le designazioni dei membri del Comitato di sorveglianza previsto da questo articolo, sono già pervenute al Ministero; poichè poi, le operazioni di liquidazione sono piuttosto avanzate, il Ministero ritiene che nel termine di tre mesi, previsto in questo provvedimento, si potrà arrivare alla conclusione delle operazioni, potendo il Comitato di sorveglianza adempiere in pieno alle sue funzioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 2 di cui si è già data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Alla devoluzione dei beni rimasti disponibili dopo il pagamento dei creditori si fa luogo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'industria e il commercio, per l'interno, per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione centrale delle cooperative, in favore di enti che perseguono fini di incremento della cooperazione e di società cooperative ».

BITOSSI. Questo articolo prevede dunque la devoluzione dei beni rimasti disponibili agli enti che perseguono fini di incremento della cooperazione e di società cooperative. Ora, bisogna ricordare che con l'avvento del fascismo molti degli enti cooperativi subirono gravi danni. Successivamente alla liberazione, questi enti ripresero la loro attività, ma molti risentono ancora dei danni subiti in quel periodo lontano. Sarebbe quindi nel mio animo di far introdurre in questo articolo una disposizione che tenesse in particolare riguardo, in questa devoluzione dei beni dell'Ente nazionale della cooperazione, di quegli enti che furono danneggiati dal regime fascista. Non mi sembra però il caso di protrarre ulteriormente l'approvazione finale del disegno di legge, e quindi rinuncerò a presentare l'emendamento, riservandomi però di sottoporre alla Commissione

un ordine del giorno che inviti il Governo, il Ministro del lavoro e gli altri Ministri interessati, a regolarsi, nella devoluzione, nel modo che tutti dobbiamo auspicare, per quanto è possibile. Da lungo tempo giace, negli archivi del Senato un disegno di legge di iniziativa del senatore Macrelli e di altri senatori tendente a ristabilire un po' d'ordine nella situazione degli enti che hanno subito spoliamenti dal regime fascista: questo disegno di legge potrebbe esserne una logica e corretta anticipazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, che ho già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno, annunciato dal senatore Bitossi, e che ora mi è pervenuto, a firma dello stesso senatore Bitossi e della onorevole Palumbo Giuseppina: « La 10ª Commissione del Senato della Repubblica invita il Governo a tener presenti, nell'assegnazione dei beni disponibili in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, n. 2597, in modo particolare quegli enti cooperativi che subirono spoliamenti ad opera di organizzazioni del regime fascista ».

VIGIANI, *relatore*. Forse questo invito, più praticamente, potrebbe essere rivolto alla Commissione centrale della cooperazione, il cui parere, a norma dell'articolo 3, deve essere preliminarmente sentito. Questo organo quindi sarebbe lo strumento più adatto per la valutazione che si chiede presieda alla devoluzione.

PRESIDENTE. Il nostro intervento non può essere indirizzato altro che al Governo.

MAZZONI. La valutazione che si chiede dai senatori Bitossi e Palumbo implica, a mio parere, delle decisioni che incidono in modo gravissimo su complessi rapporti giuridici. Non mi pare opportuna, soprattutto così, introdotta di sfuggita, come raccomandazione.

Una disposizione del genere, che io intendo bene cosa vuole, esige un'ampia discussione perchè tocca, ripeto, dei casi che hanno dei grandi riflessi anche di ordine economico, che incidono su un periodo che risale all'avvento del fascismo.

PRESIDENTE. I beni che verrebbero devoluti, senatore Mazzoni, sarebbero però sempre quelli residui. La facoltà del Ministro quindi è molto limitata; l'ordine del giorno proporrebbe soltanto che, nella selezione degli enti cooperativi ai quali dovrebbero essere devoluti questi residui, si tengano presenti gli enti che subiscono spoliazioni da organizzazioni fasciste.

MAZZONI. Resta la critica: non è una valutazione semplice, e, in materia legislativa, è sempre bene essere precisi.

ZELIOLI. Associandomi alle considerazioni dell'onorevole relatore, modificherei l'ordine del giorno, in ossequio all'articolo 3 da noi approvato, rivolgendo l'invito, anzichè al Governo, alla Commissione centrale delle cooperative di cui deve essere per l'appunto sentito il parere.

PRESIDENTE. Ripeto ancora che il nostro invito può rivolgersi soltanto al Governo, e non in altre direzioni.

BERSANI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'articolo 3 ha, come scopo principale, quello di aiutare le organizzazioni di carattere cooperativo. La raccomandazione contenuta nell'ordine del giorno Bitossi e Palumbo rientra in questa finalità; quindi, fin dove è possibile una valutazione, la raccomandazione di preferire gli enti che subiscono danni dal regime fascista, può essere certamente accolta, sempre che di queste spoliazioni gli enti stessi risentano tuttora.

In questo senso dunque il Governo è d'accordo, pur rendendosi conto dei rilievi del senatore Mazzoni: ma resta inteso che di fronte al caso di enti completamente scomparsi a causa del regime fascista, cade lo stesso presupposto di un qualunque incremento. Quindi, a titolo di raccomandazione, vastissima essendo la gamma delle varie situazioni e molto difficile ancora inquadrare esattamente questo principio, da un punto di vista giuridico, l'ordine del giorno può essere tranquillamente accettato.

PRESIDENTE. Con le precisazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, metto ai voti l'ordine del giorno Bitossi-Palumbo, di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Se nessuno domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » (N. 2600) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

« L'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, è sostituito dal seguente:

” L'assicurazione per la nuzialità e natalità, istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1951.

” A partire dalla stessa data, il relativo contributo previsto dalle tabelle A, B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge citato, è dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

” L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore, e ne verserà l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale di assistenza orfani lavoratori italiani, secondo le modalità da convenirsi tra i due Istituti ” ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vigiani.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

83ª RIUNIONE (23 ottobre 1952)

VIGIANI, *relatore*. Questo disegno di legge corregge una omissione contenuta nell'articolo 4 della legge 26 agosto 1950 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Tale articolo prevede la devoluzione dei contributi per nuzialità e natalità, di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, istituiti con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, essendo stati soppressi, a decorrere dal 1° gennaio 1951, i premi di nuzialità e natalità, all'assistenza degli orfani dei lavoratori.

Senonchè, per una svista, sfuggì a questo e all'altro ramo del Parlamento la necessità di inserire l'indicazione della tabella *E*, prevista dallo stesso decreto; si intende ora, con questo provvedimento, di inserire quella indicazione. I contributi previsti dalla tabella *E* sono quelli

dovuti dai proprietari di fondi condotti a mezzadria o a colonia: costoro verrebbero a godere di un provvedimento di esenzione, che nessuno intendeva applicare. D'altra parte l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha accantonato i fondi provenienti da questa fonte, assommanti a circa 36 milioni di lire, in attesa che questi avessero una destinazione la quale non può essere se non quella prevista dall'articolo 24 della legge che abbiamo citato.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,30.